

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI
CASTELNUOVO BERARDENGA, CASTELLINA IN CHIANTI,
CASOLE D'ELSA**

SCRITTURA PRIVATA

Reg. n. 828

L'anno duemilaventidue, il giorno 14 (quattordici) del mese di giugno, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 1372 del codice civile,-----

TRA

Il Comune di Castelnuovo Berardenga, con sede in Castelnuovo Berardenga, via Garibaldi n. 4, C.F. e P. IVA 00134780527, rappresentato da Fabrizio Nepi, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune medesimo, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 31.05.2022;-----

Il Comune di Castellina in Chianti, con sede in Castellina in Chianti, Viale della Rimembranza n. C.F. 80002290528, rappresentato da Marcello Bonechi, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune medesimo, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 31.05.2022;-----

Il Comune di Casole d'Elsa, con sede in Casole d'Elsa, P.zza Luchetti, n. 1 C.F. e P.IVA 00077090520, rappresentato da Andrea Pieragnoli, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune medesimo,

nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 31.05.2022;-----

PREMESSO

che il Comune di Castelnuovo Berardenga, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 21.07.2014, resa immediatamente eseguibile, ed il Comune di Castellina in Chianti, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 25.08.2014, resa immediatamente eseguibile, hanno stabilito di svolgere in forma associata il servizio di segreteria comunale, ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 4.12.2007, n.465, stipulando a tale scopo la presente convenzione;-----

- Che i due Comuni sopracitati con rispettive deliberazioni n. 66 in data 31.07.2019 e n. 34 in data 30.07.2019 hanno ritenuto di procedere, in vigore della convenzione medesima, alla proroga del previsto termine di scadenza di cui all'art. 6 fissato al 31.07.2019 con la fissazione del nuovo termine alla data del 31.07.2024, lasciando impregiudicato e confermato tutto il rimanente impianto narrativo e dispositivo della sopra richiamata Convenzione;-----

- Che nel corso dei primi mesi del corrente anno sono intercorsi contatti con l'Amministrazione Comunale di Casole d'Elsa, la quale ha manifestato interesse ad aderire alla Convenzione in oggetto acquisendo contestualmente l'assenso da parte dei due Comuni originariamente titolari della convenzione Rilevata, pertanto, la necessità di formalizzare tale concorde decisione in una convenzione apposita, la quale subentra ad ogni effetto di legge a quella attualmente in essere;-----

- Che la popolazione residente nel Comune di Castelnuovo Berardenga al 31.12.2021 è pari a 8.951 abitanti;-----

- Che la popolazione residente nel Comune di Castellina in Chianti al 31.12.2021 è pari a 2.741 abitanti;-----

- Che la popolazione residente nel Comune di Casole d'Elsa al 31.12.2021 è pari a 3.767 abitanti;-----

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’

1) La presente convenzione disciplina lo svolgimento del servizio di Segreteria in forma associata fra i Comuni di Castelnuovo Berardenga, Castellina in Chianti e Casole d'Elsa, allo scopo di avvalersi dell’opera di un unico Segretario Comunale, chiamato a svolgere le funzioni che, per disposizioni di legge, statuti, regolamenti, provvedimenti dei Sindaci o altri equivalenti, gli sono attribuite.-----

2) La finalità è di ottenere sia un risparmio di spesa, sia un beneficio in termini di maggiore esperienza professionale legata ai requisiti posseduti dal funzionario preposto ad una segreteria generale.-----

Art. 2 – COMUNE SEDE DI CONVENZIONE – FUNZIONI

1) Le funzioni di Comune Capo-convenzione sono riconosciute al Comune di Castelnuovo Berardenga, presso il quale viene pertanto istituita la sede della presente convenzione.-----

2) Compete al Sindaco del Comune di Castelnuovo Berardenga, d’intesa con il Sindaco del Comune di Castellina in Chianti e di Casole d'Elsa, l’esercizio delle funzioni di nomina e di revoca del Segretario Comunale, ai sensi degli articoli 99 e 100 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dell’art. 15 del D.P.R. 4.12.1997, n.465. In mancanza di formale atto di dissenso, si presuppone l’intesa.-----

3) Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario

Comunale verranno prese con atto formale dal Sindaco capo-convenzione
previo accordo con i Sindaci degli altri Comuni.-----

4) Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per
aspettative sono autorizzate dal Sindaco del Comune capo-convenzione
secondo quanto previsto dal CCNL.-----

5) Compete ai tre Sindaci, ciascuno per le proprie competenze, il rilascio di
eventuali autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di
attività professionali, ai sensi dell'art. 16, comma 2 del succitato D.P.R.
n.465/1997.-----

6) E' fatta salva la possibilità di ogni singolo Sindaco di conferire al Segretario
Comunale altre funzioni oltre quelle vigenti e previste dalla legge, dallo statuto
o dai regolamenti ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett d) del D.Lg.vo 267/2000.--

Art. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1) Coerentemente a quanto stabilito dall'art. 19, comma 1 del CCNL
16.05.2201, l'orario di servizio viene articolato in modo da assicurare la
presenza del Segretario Comunale in ciascun ente per un numero di giorni
settimanali secondo le dimensioni demografiche e la struttura organizzativa di
ciascun Comune, in rapporto anche alla complessità delle problematiche dei
medesimi Enti convenzionati in relazione agli obiettivi ed ai programmi da
realizzare da parte di ciascuno di essi, fermo restando che il Segretario
Comunale dovrà articolare il proprio servizio nei Comuni Convenzionati su
cinque giorni settimanali, con distribuzione della relativa presenza giornaliera
articolata, di norma, nel seguente modo:-----

Castelnuovo Berardenga: 2 giorni e mezzo alla settimana (di norma il

	pomeriggio del lunedì e le intere giornate di mercoledì e giovedì);-----	
	Castellina in Chianti: 1 giorno e mezzo alla settimana (di norma l'intera giornata del martedì e la mattina del venerdì);-----	
	Casole d'Elsa: 2 mezze giornate alla settimana (di norma la mattina del lunedì mattina ed il pomeriggio del venerdì).-----	
	2) Resta salva la facoltà da parte dello stesso Segretario Comunale, sentiti i Sindaci, di modificare nel corso della settimana lavorativa, per motivate esigenze di servizio legate ad impegni istituzionali dei tre Comuni associati i giorni di presenza nei tre enti definiti concordemente dai Sindaci.-----	
	3) Le parti concordano che nel caso di vacanza della sede ovvero di assenza o d'impedimento del Segretario convenzionato, ai sensi della deliberazione n. 175/2004 del Consiglio d'Amministrazione Nazionale dell'Agenzia, il servizio di reggenza/supplenza verrà svolto sull'intera convenzione avvalendosi, laddove presenti, di uno dei vice-segretari in servizio presso i Comuni convenzionati, di volta in volta individuato d'intesa dai Sindaci, ovvero di un unico segretario reggente/supplente assegnato dalla Prefettura di Firenze - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Toscana.-----	
	Art. 4 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO	
	1) Al Segretario comunale compete il trattamento economico stabilito per le sedi convenzionate dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali e dagli eventuali contratti decentrati. Al Segretario spetta una retribuzione mensile aggiuntiva del 25% della retribuzione complessiva come disposto dall'art. 105 del CCNL del 17.12.2020.-----	
	2) Il Segretario Comunale ha diritto al solo rimborso delle spese di viaggio	

sostenute per recarsi con la propria autovettura (il cui utilizzo si intende autorizzato con la presente convenzione) nell'arco della stessa giornata da uno all'altro dei Comuni convenzionati, escludendo la rimborsabilità degli spostamenti da e verso la residenza del Segretario. Tale compenso deve essere calcolato con il metodo di 1/5 del costo di un litro di benzina verde per ogni km percorso e farà carico ai Comuni interessati dallo specifico tragitto nella misura del 50% ciascuno.-----

3) Ai fini di consentire l'ottimale esercizio delle funzioni da parte del Segretario Comunale nell'ambito della segreteria convenzionata nonché di contenere gli oneri relativi al rimborso delle spese per gli spostamenti da un Comune all'altro, si conviene sin da ora che ogni spostamento fra le sedi degli enti convenzionati ulteriore rispetto a quelli previsti nelle giornate del lunedì e del venerdì, dovrà essere dettato da motivi di indifferibilità ed urgenza legati al disbrigo di attività sopravvenute (non tempestivamente programmabili attraverso una diversa articolazione della presenza settimanale del Segretario presso i tre Comuni, né esercitabili con l'ausilio di strumenti telematici in modalità remota) e dev'essere espressamente soggetto ad autorizzazione da parte del Sindaco del Comune sede della presente convenzione, sentiti i Sindaci degli altri due Comuni.-----

4) Il Comune di Castelnuovo Berardenga assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario Comunale, nonché il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali e quant'altro attiene al servizio convenzionato.-----

Art. 5 – RAPPORTI FINANZIARI

1) I Comuni convenzionati concorrono nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria comprese le

	indennità e gli oneri riflessi nella seguente misura percentuale, rapportata ai	
	giorni di presenza del Segretario convenzionato su ciascuno dei tre Comuni	
	come determinati al precedente articolo 3: -----	
	- Comune di Castelnuovo Berardenga: 50 per per cento; -----	
	- Comune di Castellina in Chianti: 30 per cento; -----	
	- Comune di Casole d'Elsa: 20 per cento; -----	
	2) Il Comune di Castelnuovo Berardenga comunicherà al Comune di Castellina	
	in Chianti e al Comune di Casole d'Elsa il rendiconto e la ripartizione delle	
	spese sostenute alla fine di ogni trimestre solare; i Comuni sopra citati	
	provvederanno al rimborso del saldo della quota a loro carico entro i venti	
	giorni successivi-----.	
	3) Per quanto riguarda la retribuzione di risultato del Segretario Comunale, il	
	provvedimento di relativa erogazione sarà di competenza del Comune sede	
	della presente convenzione, una volta acquisite le valutazioni da parte dei	
	Sindaci dei Comuni interessati. Il peso di ciascun ente nell'erogazione	
	complessiva di tale indennità sarà determinato in misura corrispondente alla	
	percentuale di riparto degli oneri finanziari di cui al precedente punto 1 del	
	presente articolo.-----	
	4) Si intendono effettuate nell' interesse di tutti gli Enti convenzionati le spese	
	sostenute per gli spostamenti tra i tre enti, per corsi di formazione, convegni e	
	seminari.-----	
	5) Le spese per le missioni e le trasferte svolte dal Segretario Comunale sono	
	poste a carico del Comune nell'interesse esclusivo del quale esse sono	
	effettuate.-----	
	6) Le funzioni aggiuntive oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai	

	regolamenti ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett d) del D. Lgvo 267/2000	
	conferite al Segretario Comunale da un singolo ente convenzionato, a termini	
	dell'art. 41 comma 4 del CCNL 16.05.2001 nonché dell'art. 1 dell'accordo n. 2	
	del Contratto Collettivo integrativo di livello nazionale sottoscritto in data	
	22.12.2003 oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti ai	
	sensi dell'art. 97, comma 4 lett d) del D. Lgvo 267/2000 sono poste a carico del	
	Comune nell'interesse esclusivo del quale esse sono effettuate. E' fatta salva la	
	possibilità per i Comuni convenzionati di avvalersi del Comune capo	
	convenzione o di altro Ente facente parte della Convenzione di segreteria per	
	l'erogazione anche di tali oneri, con le stesse modalità di cui al precedente	
	comma, 2.-----	
	Art. 6 – REVOCA DEL SEGRETARIO	
	La revoca è di competenza del Sindaco del Comune sede della convenzione.	
	Per l'esercizio della revoca, il Sindaco competente dovrà preventivamente	
	acquisire le conformi deliberazioni delle Giunte Comunali di tutti e tre i	
	Comuni associati e nel rispetto delle procedure di cui all'art. 103 del CCNL del	
	17.12.2020. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga in altro	
	Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5. del	
	DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati	
	comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La	
	deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene proposta la revoca del	
	segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al sindaco del Comune sede	
	convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si	
	osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del	
	Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma dell'Albo dei Segretari	

Comunali e Provinciali.-----

Art. 7 – DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

1) La presente convenzione avrà decorrenza dalla data dell'assunzione in servizio del Segretario nominato dal Sindaco competente a termini del precedente articolo 2. Essa avrà durata sino al 31.12.2024. Può essere risolta in qualunque momento:-----

a) mediante conformi atti deliberativi dei rispettivi Consigli comunali; -----

b) per recesso di uno dei due Comuni convenzionati mediante motivata deliberazione consiliare, da comunicarsi all'altro Comune, con preavviso di almeno trenta giorni; in quest'ultimo caso, il recesso deve essere immediatamente comunicato all'altro ente e alla Prefettura di Firenze - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Toscana; -----

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, il Segretario rimarrà titolare presso il Comune Capofila, previa accettazione del Segretario Comunale e fatti salvi diversi accordi tra i Sindaci. -----

Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1) Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali degli Enti convenzionati.-----

2) Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali vigenti.-----

3) Ai sensi dell'art. 10, 2° comma, del D.P.R. 4.12.1997, n. 465 copia della presente convenzione è trasmessa alla Prefettura di Firenze - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Toscana. -----

4) La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. -----
Letto, approvato e sottoscritto.-----

Il Sindaco del Comune di Castelnuovo Berardenga -----

Fabrizio Nepi (firmato digitalmente)-----

Il Sindaco del Comune di Castellina in Chianti-----

Marcello Bonechi (firmato digitalmente)-----

Il Sindaco del Comune di Casole d'Elsa-----

Andrea Pieragnoli (firmato digitalmente)-----